Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE 2006/807/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

che attua l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi

(GU L 329 del 25.11.2006, pag. 76)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2007/808/PESC del Consiglio del 6 dicembre 2007	L 323	56	8.12.2007

▼B

DECISIONE 2006/807/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

che attua l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con l'azione comune 2005/797/PESC il Consiglio ha istituito la missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (di seguito «EUPOL COPPS») per un periodo di 3 anni. La fase operativa dell'EUPOL COPPS è iniziata il 1º gennaio 2006.

(2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'azione comune, è opportuno decidere il bilancio definitivo dell'EUPOL COPPS per l'esercizio 2007,

DECIDE:

▼M1

Articolo 1

1. Il bilancio definitivo destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 29 febbraio 2008 è pari a 2 800 000 EUR.

2. Il bilancio dell'EUPOL COPPS per il periodo compreso tra il 1º marzo 2008 e il 31 dicembre 2008 è deciso dal Consiglio anteriormente al 29 febbraio 2008.

▼B

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.